



Segreteria Generale

Ufficio di Giustizia Federale
Prot./AP/ic/7866/ 2018
Roma, 6 novembre 2018

Giribaldi Lorenzo
c/o Avv. Luca Ranalli
Tramite pec: studioranalli@legalmail.it

Rari Nantes Palermo 89
Tramite pec: rarinantespa89@pec.it

Comitato Provinciale FIN Sicilia
Tramite mail: crsicilia@federnuoto.it

Oggetto: Tribunale Federale II Sezione Ricorso Giribaldi Lorenzo c/ ASD Rari Nantes Palermo 89 avverso diniego concessione nulla-osta; Procedimento n. 6705/2018– Motivazioni decisione n. 11/2018 del 24/10/2018

Con la presente si trasmettono le motivazioni alla decisione della II Sezione del Tribunale Federale assunta in data 24/10/2018:

“Il 27 settembre 2018 perveniva presso la Segreteria Federale ricorso dell’atleta minore Lorenzo Giribaldi, redatto e sottoscritto dall’avv. Luca Ranalli, quale legale della madre dell’atleta, Caterina Massei, esercente la patria potestà, avverso il diniego di nulla osta al trasferimento dalla società A.S.D. Rari Nantes Palermo 89

A sostegno del ricorso lo stesso deduceva:

- *Che l’atleta è un giocatore di pallanuoto, attualmente tesserato a titolo definitivo per la ASD Rari Nantes Palermo 89;*
- *Che la madre del minore, Sig.ra Caterina Massei, di professione insegnante ed esercente la potestà genitoriale, per esigenze lavorative decideva nel mese di giugno 2017 di chiedere il trasferimento dall’Istituto Comprensivo Statale “Scinà-Costa” di Palermo all’Istituto Comprensivo Statale “G. Lombardo Radice, sito in via Archia 46 a Siracusa;*
- *Che l’atleta minore, vive stabilmente solo con la Sig.ra Massei, in quanto la stessa è formalmente separata dal marito residente in altra Regione;*



- Che per le ragioni esposte l'atleta e la Sig.ra Massei chiedevano ed ottenevano in data 13.06.2018 il cambio di residenza da Palermo a Siracusa, come da certificati di residenza allegati al ricorso (doc.1-2)
- Che l'atleta è oggi iscritto presso il Liceo Scientifico "Leonardo Da Vinci" di Floridia (Siracusa) come da nulla osta rilasciato dall'Istituto Superiore "Majorana" di Palermo presso il quale ha terminato l'anno scolastico 2017/18 (doc.3)
- Che in data 5.09.2018 la Sig.ra Massei otteneva l'attestazione dell'avvenuto trasferimento presso il predetto Istituto scolastico di Siracusa, a decorrere dal giorno 1.09.2018, come da certificazione allegata al ricorso (doc.4)
- Che l'atleta avendo intenzione di proseguire l'attività sportiva a Siracusa, ai sensi e per gli effetti dell'art.116 Regolamento Organico FIN, e della circolare Normativa FIN 2018/19, con raccomandata A/R del 24.07.2018, inviata nei termini alla Segreteria Federale Ufficio Tesseramenti (doc.5-6) richiedeva all'associazione sportiva titolare del cartellino, ASD Rari Nantes Palermo 89, il nulla-osta al trasferimento dell'atleta, il tutto dopo aver tentato invano di trovare un accordo bonario con la dirigenza;
- Che l'atleta, avendo preso atto dell'esito negativo della domanda di concessione del nulla osta (doc.7) ed il rifiuto della propria società di appartenenza di concedere il nulla osta al trasferimento, si vedeva costretto ad adire il competente Tribunale Federale – Sez. II, per il riconoscimento del proprio pieno diritto all'ottenimento del nulla osta al trasferimento ai sensi dell'art.16.8 lett. a) e b) del Regolamento Organico, per avere l'atleta variato la propria residenza in diversa Provincia nel corso degli ultimi 12 mesi per motivi familiari e di studio.

Il Tribunale fissava udienza di trattazione per il 24 ottobre 2018 con concessione alle parti dei termini di rito per il deposito di memorie e documenti.

In data 19 ottobre 2018 la Società resistente faceva pervenire presso la segreteria, a mezzo PEC, memoria difensiva, contestando quanto dedotto dal ricorrente e più nello specifico rappresentando:

- Sotto il profilo processuale, il mancato rispetto dei termini di cui all'art.16.7 del R.O., da parte del ricorrente, con palese violazione dei termini indicati dai regolamenti a carattere perentorio, nella proposizione della domanda di rilascio del nulla osta.
- La mancata concretizzazione, nella fattispecie in questione, dei requisiti di cui all'art.16.4 sub b) del R.O. Nello specifico la pretestuosità ed artificiosità del trasferimento professionale della madre del minore, messo in atto con fini speculativi, per favorire il passaggio ad altra società pallanuotistica di Siracusa.
- L'assenza dell'assolvimento da parte del ricorrente degli oneri probatori idonei ad evidenziare chiaramente la sussistenza, nell'ipotesi della richiesta di svincolo, ai sensi dell'articolo 16.8 sub d), di quelle circostanze talmente gravi da far inquadrare la fattispecie tra quelle eccezionali per la concessione del richiesto svincolo.
- La richiesta, nell'ipotesi non temuta, di accoglimento della domanda di concessione del nulla osta a favore del ricorrente, di una somma economica, a titolo di indennità del contributo di preparazione a favore della ASD Rari Nantes Palermo 89.

All'udienza del 24 ottobre u.s. era presente l'avv. Luca Ranalli in rappresentanza della madre dell'atleta minore e dell'atleta stesso, nessuno era presente per la società resistente. L'avv. Ranalli si riportava al contenuto del proprio ricorso, per l'accoglimento dello stesso e contestava l'eccezione di controparte in ordine alla tardività della presentazione del ricorso, confermandone, altresì, la tempestività. Il Tribunale, all'udienza stessa, avendo esaminato nel dettaglio la fattispecie dedotta in giudizio, ritenendo ricorrente il requisito indicato nell'art.16.8 lettera a) R.O. concedeva lo svincolo dell'atleta Lorenzo Giribaldi dalla società ASD Rari Nantes Palermo 89, riservandosi, successivamente, il deposito delle motivazioni.

Il Tribunale, rileva come dall'attenta e dettagliata esamina dei documenti prodotti da parte ricorrente e dei fatti esposti, appaia evidente la provata esistenza delle circostanze per le quali l'atleta ricorrente abbia diritto allo svincolo ai sensi e per gli effetti dell'art.16.8 lett. a) del Regolamento Organico della FIN. L'esistenza ineludibile di tale diritto in capo all'atleta emerge chiaramente dall'esame dei documenti che comprovano, in maniera incontrovertibile, tali conclusioni.

Quanto esposto nel ricorso da parte resistente appare destituito di fondamento e privo di alcuna rilevanza probatoria, utile e propedeutica all'accoglimento delle eccezioni sollevate. A parere del Tribunale adito, non emergono circostanze, fatti e motivazioni di diritto, che possano inficiare il diritto dell'atleta al riconoscimento della concessione del nulla osta e per questo devono essere considerate prive di qualsivoglia pregio giuridico.

P.T.M.

Il Tribunale, avendo già rilevato, nel corso dell'udienza del 24 ottobre u.s. il diritto alla concessione del nulla osta a favore dell'atleta Lorenzo Giribaldi, per l'acclarata e verificata sussistenza dei requisiti di cui all'art.16.8 lettera a) del R.O. ribadisce l'assoluta congruità e correttezza del diritto alla svincolo, a favore dello stesso atleta, dalla ASD Rari Nantes Palermo 89.

Si dispone la restituzione della tassa di ricorso. Si comunichi"

Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale
Antonello Panza

